



Ministero dell' Istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "R. Franceschi"
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI)
Tel. 02/48402046 – fax 02/48490197
email: miic89000v@istruzione.it;
www.icfranceschi.edu.it
C.F.80104370152

Circ.n°323

Ai Genitori
Al personale docente
Al personale ATA
Al Sito Web
All'Albo

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

In seguito all'avvenuta pubblicazione del **D.L. 44/2022**, contenente le *disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*, si comunica che, ai sensi dell'art.9 del predetto decreto, a decorrere dal **1° aprile 2022** e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, valgono le disposizioni di seguito riportate:

1. Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS- COV 2° se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
2. Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro all'interno degli edifici scolastici.
3. Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva (tipoFFP2), fatta eccezione per:
 - I bambini e le bambine sino a sei anni di età;
 - I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
 - Lo svolgimento delle attività sportive.

L'attività educativa e didattica, in presenza di **almeno quattro casi di positività** nella sezione o classe, prosegue in presenza per i docenti, gli educatori e gli alunni, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19.

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato e, in questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni e le alunne, in seguito all'infezione da Sars-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di Didattica Digitale Integrata su richiesta della famiglia, **accompagnata da specifica certificazione medica** attestante le condizioni di salute e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.

In allegano alla presente il D.L.44 del 24 marzo 2022 e

Faq ATS Lombardia.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessia Maione

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993

